

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2989 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)</i>	54
DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Atto n. 247 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
<i>ERRATA CORRIGE</i>	53

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge — approvato con modificazioni dal Senato — dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni del provvedimento che presentano

profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020, non formula osservazioni riguardo all'articolo 1, mentre per quanto riguarda l'articolo 2, relativo alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, rinvia a quanto osservato con riferimento alle nuove modalità di organizzazione e svolgimento delle prove.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 3, 6 e 7, in materia di composizione delle sottocommissioni d'esame, compensi dei relativi componenti e disposizioni finanziarie, evidenzia preliminarmente che la norma, al fine di portare a termine le prove d'esame per l'abilitazione professionale forense relative alla sessione 2020 (in corso di svolgimento) secondo le nuove modalità introdotte – che prevedono due prove orali da svolgersi da remoto in luogo di una prova scritta e una orale da svolgersi in presenza – riduce il numero dei componenti delle sottocommissioni d'esame da 5 effettivi e 5 supplenti, previsti dalla previgente disciplina, a 3 effettivi e 3 supplenti. Evidenzia, inoltre, che viene confermata la presenza di un segretario in ciascuna sottocommissione, prevedendo che le funzioni di quest'ultimo vengano esercitate, qualora proveniente da altre amministrazioni pubbliche, da personale appartenente alla carriera direttiva. Osserva che ai componenti e al segretario viene riconosciuto, per la prima prova orale, un gettone di presenza d'importo pari ad euro 70, ferma restando l'attribuzione dei compensi previsti dalla vigente disciplina recata dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999, segnalando che, per far fronte all'onere derivante dall'attribuzione del suddetto gettone, che la relazione tecnica quantifica in 1.820.000 euro per il 2021, viene autorizzata una spesa di importo corrispondente. Rileva che, sul punto, la relazione tecnica, nel fornire i sottostanti elementi di quantificazione, riferisce che ad eccezione di tale fattispecie onerosa, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, evidenzia che la quantificazione dell'onere per i gettoni di presenza appare verificabile alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Rileva, altresì, che tra tali elementi la relazione tecnica riferisce che la nuova composizione delle sottocommissioni consente di aumentarne il numero complessivo per le finalità del provvedimento. Al riguardo, premesso che il decreto ministeriale cui viene demandata la variazione della composizione delle sottocommissioni non sembra contemplare, testualmente, l'ipotesi di un loro aumento, segnala che nel corso dell'esame al Senato sono stati forniti ulteriori elementi volti a confermare la neutralità del provvedimento con particolare riguardo alla compensazione tra i maggiori oneri (stimati in euro 429.686) derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i possibili risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione e dalle nuove modalità di svolgimento delle prove (da remoto); modalità che comporterà il venir meno delle spese d'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, il cui importo viene riferito essere stato nel 2019 pari a 1.081.522 euro. Tanto premesso, rileva peraltro che nella quantificazione dei suddetti oneri sono stati considerati solo alcuni degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999. In particolare, con riguardo ai commissari, è stata valutata esclusivamente la componente relativa al compenso fisso di euro 413,16 dovuto per la prima prova e non sono stati computati la maggiorazione del 20 per cento di tale importo dovuto per i presidenti delle commissioni né i compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di prove corrette e di candidati esaminati. Andrebbero quindi acquisiti, a suo parere, chiarimenti riguardo alle predette componenti di spesa (maggiorazione dei compensi fissi e compensi variabili) e alla loro quantificazione; ciò al fine di verificare la compensatività di tali spese rispetto ai risparmi

sopra indicati per le spese di affitto (1.081.522 euro).

Ritiene che non appaia inoltre complessivamente determinata la componente d'onere relativa ai segretari di commissione, non espressamente contemplata dalla documentazione tecnica fornita al Senato. Evidenzia che, sul punto, la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame si limitano a riferire che l'individuazione dei segretari a livello distrettuale comporterà un contenimento delle relative spese di missione e che, qualora questi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, verranno scelti tra il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, gli eventuali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potranno essere compensati dai suddetti risparmi di spesa. Tanto premesso, andrebbero quindi, a suo avviso, acquisiti gli elementi di quantificazione riferiti sia alle voci d'onere derivanti dai compensi da corrispondere ai segretari sia ai possibili risparmi per spese di missione; ciò al fine di verificare in termini numerici l'effettiva compensatività di tali risparmi rispetto ai predetti oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 autorizza la spesa di euro 1.820.000 per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia e che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Dal punto di vista formale evidenzia che la disposizione non indica puntualmente, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, quali siano le disposizioni del presente decreto da cui derivano gli oneri alla cui copertura si provvede. Segnala, peraltro, che dalla relazione tecnica si evince che la copertura finanziaria in esame si riferisce agli oneri

derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a euro 1.820.000 per l'anno 2021, relativi al pagamento del gettone di presenza di 70 euro, per ciascuna seduta minima di quattro ore, a tutti i componenti e segretari delle sottocommissioni che abbiano effettivamente partecipato alle riunioni.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 4 e 5, in materia di lavori delle sottocommissioni e verbalizzazione delle prove d'esame, evidenzia che le norme prevedono che la prima prova orale di abilitazione all'esercizio forense relativa alla sessione d'esame 2020 si svolga obbligatoriamente mediante collegamento da remoto, mentre per la seconda prova tale la modalità di svolgimento è prevista « in presenza » e, in via alternativa, « da remoto ». Al riguardo non formula osservazioni alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica e confermato nel corso dell'esame al Senato, circa la possibilità di dare attuazione a tale disposizione in condizioni di neutralità finanziaria potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare prende atto che, secondo la relazione tecnica, gli uffici giudiziari sono già dotati delle attrezzature e dei sistemi applicativi per i collegamenti telematici e che, pertanto, gli adempimenti relativi a tali attività previsti dalla norma potranno essere fronteggiati attraverso le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Non ha alcunché da osservare in merito all'articolo 5, considerata la sua natura ordinamentale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, deposita una nota del Ministero della giustizia (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in merito alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

C. 2945 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante ulteriori misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme, volte a limitare temporaneamente la circolazione delle persone nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021 con finalità di contenimento epidemiologico. Gli effetti finanziari che potrebbero discenderne, oltre ad assumere carattere eventuale, anche in ragione dell'efficacia infrannuale delle disposizioni, appaiono per lo più di tipo indiretto. Sul punto il Governo, in occasione dell'esame di analoghe misure, ha evidenziato che questi effetti non sono stimati con riguardo a provvedimenti infrannuali e che gli stessi potranno essere, comunque, oggetto di valutazione nel Documento di economia e finanza. Sulla base di tale presupposto – sul quale appare utile una conferma – non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni sui congedi per genitori e bonus *baby-sitting*, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma reca interventi di sostegno (congedo straordinario per i genitori e bonus *baby-sitting*) per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena fino al 30 giugno

2021. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Il predetto limite di spesa è assistito inoltre da apposito meccanismo di monitoraggio, in base al quale l'INPS, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande. Rileva tuttavia che dalla relazione tecnica si desume l'intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. In proposito, evidenzia in primo luogo che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione appare verificabile. Tanto premesso, pur ribadendo che – per quanto riguarda i *bonus* (commi 1-8) – l'onere è limitato all'entità dello stanziamento (limite di spesa assistito da meccanismo di monitoraggio), tenuto conto del tipo di prestazione, difficilmente contingentabile, e delle esigenze sottostanti la fruizione dei *bonus* medesimi, dall'analisi della relazione tecnica emergono profili rispetto ai quali appare necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento rispetto alle finalità dell'intervento in esame. Osserva, in particolare, che nella definizione della platea potenzialmente interessata, la relazione tecnica ipotizza una riduzione del numero di soggetti che chiedono l'accesso al beneficio rispetto a quanto avvenuto nella prima fase della pandemia, al fine di considerare gli effetti positivi nella riduzione del contagio dovuti alla campagna di vaccinazione in corso. La relazione tecnica, infatti, ipotizza una riduzione del 50 per cento rispetto ai soggetti che hanno richiesto i benefici nel periodo marzo-agosto 2020. In proposito andrebbero acquisiti ulteriori elementi a conferma della prudenzialità di tale ipotesi; ciò per diverse ragioni: in primo luogo, i due periodi non sono perfettamente confrontabili in quanto sul periodo marzo-agosto 2020 incidono fasi di assenza di attività scolastica (giugno-agosto) e di fruizione di ferie da parte dei lavoratori, mentre nel periodo considerato dalla norma in esame (gennaio-giugno 2021) è previsto lo svolgi-

mento dell'attività scolastica. Inoltre, nella definizione della platea potenziale, la relazione tecnica non menziona gli eventuali oneri connessi alla possibilità, contemplata dalla norma in esame (comma 4), di convertire i congedi parentali ordinari in congedi straordinari per COVID-19, fruiti dal 1° gennaio 2021 all'entrata in vigore del decreto in esame (13 marzo 2021). Riguardo allo stanziamento per la sostituzione del personale scolastico (comma 9), configurato anch'esso come limite di spesa, osserva che la relazione tecnica non esplicita i dati utilizzati per la stima dei relativi oneri, pari a 10,20 milioni di euro: ai fini della verifica, andrebbero quindi acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la predetta quantificazione; ciò anche in considerazione del fatto che la norma non prevede un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione.

In merito all'articolo 3, comma 1, in materia di interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento (per la quota utilizzata dal provvedimento in esame) in coerenza con l'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021. La norma definisce detti limiti, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e del fabbisogno nonché del saldo netto da finanziare, dall'altro, nei termini riportati di seguito, tenendo conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

Il limite degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico con riguardo al saldo netto da finanziare e al fabbisogno è stabilito in 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro per l'anno 2022, 1,07 milioni di euro per l'anno 2023, 1,37 milioni di euro per l'anno 2024, 1,62 milioni di euro per l'anno 2025, 2,00 milioni di euro per l'anno 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro per l'anno 2028, 2,87 milioni di euro per l'anno 2029, 3,18 milioni di euro per l'anno

3,18; mentre a decorrere dal 2031 è stabilito in 3,63 milioni di euro. Il limite degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico con riguardo al saldo di indebitamento netto è stabilito in 0,11 milioni di euro per l'anno 2021, 0,66 milioni di euro per l'anno 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,20 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,90 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030; mentre a decorrere dal 2031 è stabilito in 3,84 milioni di euro.

In proposito evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime; andrebbero quindi acquisiti tali elementi, sottostanti la stima indicata.

Evidenzia inoltre, dal punto di vista della formulazione letterale delle disposizioni, che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non appare conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

In merito all'impatto stimato sui diversi saldi, richiama i diversi criteri di contabilizzazione, che afferiscono alla contabilità finanziaria (per quanto attiene al saldo netto da finanziare e al fabbisogno) e alla contabilità nazionale, secondo gli specifici criteri definiti dalla disciplina contabile europea (per quanto riguarda l'indebitamento netto). Ritiene peraltro che andrebbero esplicitati gli specifici elementi sottostanti il diverso impatto stimato sui predetti saldi.

Osserva infine che all'onere per interessi indicato dal comma in esame – decorrente dal 2021 – si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione al maggior indebitamento approvata nel gennaio scorso. Quest'ultima distingueva il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza 2021,

da quello riferito alla spesa per gli interessi, autorizzato invece dal 2022. Per il 2021 quindi l'intero scostamento riguardava gli interventi da realizzare e non la quota degli interessi. Il provvedimento in esame, peraltro, per la copertura degli oneri per il servizio del debito, utilizza anche per il 2021 lo scostamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio scorso; in tal modo una quota di spesa per interessi, sia pur di entità contenuta (0,14 milioni), è posta a carico dell'autorizzazione riferita agli interventi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, comma 3, in materia di livelli massimi dei saldi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che l'incremento del livello dei saldi corrisponde sostanzialmente alla quota utilizzata dal provvedimento in esame rispetto al maggior ricorso all'indebitamento autorizzato con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021.

Per quanto riguarda l'articolo 3, commi da 2 a 4, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*), provvede agli oneri derivanti:

dal congedo straordinario e dal *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* in favore di lavoratori dipendenti con figli minori in didattica a distanza ovvero in quarantena a causa del COVID-19, nel limite complessivo di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 2, comma 8);

dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, volta ad assicurare la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che usufruisce dei benefici dianzi menzionati (articolo 2, comma 9);

dagli interessi passivi sui titoli del debito pubblico determinati dal ricorso all'indebitamento disposto, con finalità di copertura della quasi totalità degli oneri del presente provvedimento, dal comma 2

(erroneamente indicato dal testo come « comma 3 »), lettera *a*), del medesimo articolo 3 e già autorizzato dalle Camere con le risoluzioni approvate nel mese di gennaio 2021.

Tanto premesso, alla copertura dei predetti oneri le disposizioni in commento provvedono complessivamente tramite le seguenti modalità:

il ricorso a quota parte dell'indebitamento autorizzato, come detto, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 in forza di distinte risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento sulla Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (lettera *a*));

quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9 (lettera *b*)).

In merito alla prima modalità di copertura, rammenta preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Governo, in presenza di eventi straordinari, può, sentita la Commissione europea, discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico di medio termine (OMT), previa autorizzazione approvata dalle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, sulla base di apposita Relazione ad esse presentata.

In tale quadro, segnala che le Camere, con le risoluzioni dianzi citate, hanno autorizzato per l'anno 2021, a fronte del perdurare degli effetti negativi sul piano economico dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricorso a un maggior indebitamento nella misura di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, di 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno, nonché di 40 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare in termini di competenza e di 50 miliardi di euro in termini di cassa. Al riguardo, rileva in primo luogo che l'utilizzo della predetta

quota dell'indebitamento autorizzato dalle Camere nel mese di gennaio 2021 risulta coerente rispetto alle finalità cui le risorse rivenienti dal predetto scostamento sono state preordinate sulla base di quanto indicato nella citata Relazione al Parlamento, dal momento che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame appaiono direttamente riconducibili allo scopo generale di « sostenere ulteriormente », tra gli altri, « i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 », fermo restando quanto evidenziato, per i profili di quantificazione, in merito alla copertura degli interessi passivi per l'anno 2021. In secondo luogo, ricorda che a una medesima modalità di copertura ha fatto dapprima ricorso l'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021 (in materia di proroga di termini tributari), successivamente trasfuso nell'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto Milleproroghe), per un importo pari, per l'anno 2021, a 64,1 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, e da ultimo, per importi quantitativamente assai più rilevanti, il decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ora all'esame del Senato.

Come è dato evincere dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato a tale ultimo provvedimento, la somma degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 7 del 2021 (indi trasposto, come detto, nel decreto-legge n. 183 del 2020), dal presente provvedimento e dal decreto-legge Sostegni appare compatibile con il limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021. In merito alla seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, posto che l'importo ivi indicato corrisponde alle maggiori entrate di natura tributaria e contributiva attese, in termini di effetti riflessi, dalla disposizione relativa alla sostituzione del personale scolastico di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto. Ciò premesso, appare tuttavia necessario esplicitare nel testo l'annualità cui

è riferita la modalità di copertura in esame, che – come si ricava dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica – risulta essere il 2021. Il comma 3, in conseguenza del ricorso all'indebitamento previsto dal presente decreto, dispone l'aggiornamento dei risultati differenziali di cui all'allegato 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), allineando gli importi relativi al livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, sia in termini di competenza che di cassa. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2021.

La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che sono in corso ulteriori approfondimenti sul provvedimento che potrebbero determinare l'esigenza da parte della Commissione di merito di apportare alcune modifiche al testo. Ciò posto chiede pertanto un breve rinvio dell'esame.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.

Atto n. 247.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ringraziare per l'accoglienza ricevuta nella Commissione bilancio alla quale partecipa in sostituzione della collega Prestigiacomo, richiama l'attenzione sull'articolo 9 dello schema di decreto in esame, contenente una norma transitoria di particolare interesse con riguardo ai profili finanziari esaminati da codesta Commissione. Evidenzia, infatti, che il comma 3 dell'articolo 9 pre-

vede che le tariffe e gli altri importi previsti dal listino dei prezzi allegato allo schema di decreto saranno applicati, con effetto retroattivo, alle intercettazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo e la cui istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine. Nell'illustrare la prassi di affidamento di tali servizi, spiega che tali prestazioni sono affidate dalle singole procure in base ad un contratto di appalto con un capitolato diverso per ciascuna procura e che la previsione di prezzi più bassi, introdotti dallo schema di decreto, esporrà le procure e le cancellerie presso le stesse ad una responsabilità per l'inadempimento dei contratti già stipulati.

Segnala, inoltre, che il medesimo articolo 9 contiene un'imprecisione perché fa riferimento all'«istanza di liquidazione» depositata dalle imprese affidatarie dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. Precisa che, secondo la prassi vigente, tale istanza non esiste: le imprese che svolgono tali prestazioni, infatti, presentano alle procure la fattura delle spese sulla base della quale le procure emettono il decreto di liquidazione. In base allo schema di decreto in esame, invece, la procedura di pagamento sarà sostanzialmente modificata prevedendo che il decreto di liquidazione sia emanato sulla base di una nota informale delle imprese e che la fattura di pagamento sia emessa soltanto in seguito. Fa presente che tale nuova procedura potrebbe creare difficoltà alle imprese affidatarie per l'impossibilità di ottenere in anticipo lo sconto della fattura presso gli istituti di credito. Per tali ragioni chiede pertanto al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sul testo.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'associarsi alle considerazioni illustrate dall'onorevole Bartolozzi, ricorda preliminarmente che è compito della Commissione Bilancio vigilare sul rispetto delle norme di contabilità pubblica. Ciò posto, fa presente che, poiché il nuovo tariffario introdotto dallo schema di decreto fissa prezzi inferiori di oltre la metà a quelli generalmente praticati per le prestazioni di intercettazione, le imprese fornitrici di tali servizi, che da tempo col-

laborano con gli uffici giudiziari, ne riceverebbero un grave danno. Ritiene quindi necessario, prima di procedere all'espressione del parere, un approfondimento volto a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 9.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel concordare con quanto affermato dalle colleghe Bartolozzi e Lucaselli, sottolinea l'assurdità della norma di cui all'articolo 9, che introduce una previsione insensata dal punto di vista giuridico ed economico. Propone pertanto di sopprimere l'articolo 9 dello schema di decreto, poiché non ravvisa altre possibilità per risolvere la questione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di effettuare i necessari approfondimenti sulle questioni poste dai componenti della Commissione intervenuti nella seduta odierna.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 562 del 6 aprile 2021, a pagina 35, prima colonna, trentottesima riga, dopo la parola « in », aggiungere le seguenti: « modo da dotare il Ministero della cultura di uffici di diretta collaborazione adeguatamente ».

ALLEGATO 1

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2989 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 2989 (già A.S. 2133): "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Verifica delle quantificazioni del 7 Aprile 2021.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, concernenti il provvedimento di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta per i profili di competenza di questa Amministrazione.

Con riferimento *all'articolo 3*, si precisa che al fine di fornire una quantificazione aggiornata quanto più prudentiale possibile degli oneri, relativi agli emolumenti, sostenuti per la nuova composizione delle sottocommissioni, ai sensi del D.M. 15 ottobre 1999, non solo relativamente ai compensi fissi (413,16 euro), ma anche alla maggiorazione del 20% del compenso fisso per i soli Presidenti delle Commissioni (articolo 1 punto 1 del citato D.M. 15 ottobre 1999) nonché al compenso variabile (1,29 euro) spettante per la seconda prova orale in relazione al numero di candidati esaminati, si riporta il prospetto di seguito con l'individuazione degli oneri aggiuntivi di cui si è detto sopra:

ARTICOLO 3	Anno	Sottocommissioni	Numero commissari per ciascuna sottocommissione	Numero totali commissari per anno	Numero commissari aggiuntivi 2021	Importi fissi art. 1 comma 1 D.M. 15/10/1999	Totale onere aggiuntivo 2021 (commissari)	Numero Presidenti delle commissioni	Numero Presidenti commissari aggiuntivi	Maggiorazione 20% per i Presidenti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. 15 ottobre 1999	Totale onere aggiuntivo 2021 (maggiorazione e 20%)	Numero massimo prudenziario 2021 i candidati esaminati	Compenso variabile ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 15 ottobre 1999 (voluntazione)	Totale onere 2021 per compenso variabile (somma candidati)
	2019	92	5	460				92						
				1040		413,16	429.686,40		408	82,63	33.113,86	26.000	1,29	33.540,00
	2021 (esame 2020)	500	3	1500				500						



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500, come previsti dal presente provvedimento, e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del D.M. 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x €. 413,16), mentre l'onere da sostenere per la maggiorazione del 20% sul compenso fisso da corrispondere ai soli Presidenti delle Commissioni sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del citato D.M. 15 ottobre 1999 è pari ad euro 33.713,86. A tali voci di costo, vanno aggiunti anche gli oneri relativi ai compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di candidati esaminati - che si ipotizza secondo un criterio di massima prudenzialità in tutti coloro che hanno trasmesso la domanda di partecipazione al concorso per l'esame di abilitazione alla professione forense - (1,29 euro X 26.000 candidati) pari ad euro 33.540,00. L'onere lordo annuo complessivo, stimato in via prudenziale, ammonta ad euro 496.940,26. Tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nell'ambito dei margini di risparmio derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato:

Totale oneri aggiuntivi per esame di Stato 2020 - Anno 2021	Risparmio in termini di minor costi per affitti locali anno 2019
496.940,26	1.081.522,26

Si rappresenta infatti che gli oneri per i compensi da erogare di cui si è detto sopra - stimati in misura massima prudenziale - potranno essere ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l'espletamento delle prove scritte del concorso, quali:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di triage Covid, dell'ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

Si assicura, inoltre, che gli oneri rappresentati potranno essere sostenuti non solo in ragione dei risparmi di spesa sopra evidenziati, ma anche grazie all'esistenza di adeguate disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, destinate a finanziare le ordinarie procedure concorsuali per l'abilitazione alla professione forense, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1250, p.g. 10 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

all'amministrazione-delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso di esami per notaio" che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 di euro 2.969.890.

Si conferma, pertanto, l'effetto compensativo mediante risparmi che si produrranno rispetto a quanto previsto a legislazione vigente in termini di minori spese per i costi non sostenuti per il funzionamento per lo svolgimento delle prove scritte dell'esame avvocati, che unito alle risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia per tale finalità, assicura la piena sostenibilità in termini finanziari del provvedimento normativo in esame.

Analoga rassicurazione è da fornirsi in ordine al compenso del segretario delle sottocommissioni, in quanto proprio in virtù di un'individuazione distrettuale dello stesso, si produrranno effetti di contenimento dei costi per missione, rappresentando questa la scelta prioritaria nella procedura di selezione del personale addetto allo svolgimento delle prove d'esame in qualità di segretario, mentre in via residuale e per limitati casi si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare a valere sul già citato capitolo 1250 del bilancio di previsione del Ministero della giustizia.

P/ **Il Dirigente**
Massimiliano Micheletti

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Atto n. 247.

RELAZIONE TECNICA



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103".

La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ha previsto, tra l'altro, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, le nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. i-bis del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Al fine di dare attuazione al suddetto dettato normativo, con decreto del 29.3.2017 il Ministro della giustizia ha provveduto ad istituire uno specifico Gruppo di lavoro incaricato di effettuare il complesso lavoro di ricognizione, analisi ed elaborazione, necessario all'adozione dei decreti interministeriali sia per le prestazioni obbligatorie sia per le funzionali, nonché dei decreti legislativi attuativi della legge, allo scopo di assicurare una effettiva riconduzione della spesa per le intercettazioni verso una retta rispondente, da un lato, alle necessità degli uffici giudiziari che dispongono le operazioni e, dall'altro, ai reali costi attualmente sostenuti dagli operatori del settore.

Se le prestazioni "*obbligatorie*" individuano il complesso di attività affidate ai sistemi di comunicazione apprestati dai concessionari operatori dei servizi di telecomunicazione (c.d. gestori), le prestazioni "*funzionali*" identificano tutte le altre operazioni di intercettazione (intercettazioni fra presenti, video-riprese, monitoraggi di natura informatica, etc.) che non sono realizzate dagli operatori di telecomunicazione giacché il luogo fisico della captazione risulta al di fuori del loro dominio.

Con riguardo alle prestazioni cc.dd. funzionali alle operazioni di intercettazione, per le quali non è vigente un listino, il citato art. 1, comma 89, stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le tipologie di prestazioni funzionali, tenendo tra l'altro conto delle prestazioni obbligatorie, e siano determinate le tariffe per ogni tipo di prestazione, in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire significativi risparmi della spesa complessiva.

Lo schema di decreto è composto da dieci articoli che, succintamente, vengono di seguito esaminati.

Articolo 1 (Definizioni)

La disposizione in esame detta le definizioni rilevanti. In merito si è ritenuto opportuno ribadire quelle già formulate nel Decreto 28 dicembre 2017, anche se non tutte necessarie per l'attuale ambito di intervento, allo scopo di confermare l'assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

visto in relazione a due aspetti (le prestazioni obbligatorie e quelle funzionali), salva la specificazione di dettaglio delle definizioni di interesse.

Si tratta di una norma di natura ordinamentale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Individuazione delle prestazioni funzionali e determinazione delle tariffe)

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 89, lett. a) e b), della legge 23 giugno 2017, n. 103 si è proceduto, in modo analogo a come già avvenuto per le prestazioni obbligatorie per l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, ad individuare, nell'allegato, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel medesimo allegato, qualificato "listino", le singole tariffe.

Le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie:

- a) intercettazioni delle comunicazioni di tipo telefonico;
- b) intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (passiva);
- c) intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico);
- d) intercettazioni ambientali audio;
- e) intercettazioni ambientali video;
- f) intercettazioni ambientali audio/video;
- g) intercettazioni ambientali veicolare;
- h) intercettazioni ambientali veicolare Audio/Video + GPS;
- i) sistema di localizzazione, comprensivo di client per la visualizzazione;
- j) analisi dati.

Per ogni categoria è stata descritta la relativa prestazione funzionale alle intercettazioni, applicando alla stessa la corrispondente tariffa giornaliera. Nella specie, per la maggior parte delle voci tariffate, si è stabilito, non già un importo fisso, ma un range tra minimo e massimo, in ciò confortati dal tenore della legge, che si limita a prevedere che "la tariffa per ogni tipo di prestazione" non sia "superiore al costo medio" per come rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, senza, quindi, escludere la possibilità che siano anche previsti importi minimi e senza certamente imporre la previsione di tariffe fisse.

L'importo minimo è stato fissato prendendo in considerazione il costo effettivo minimo accertato analizzando le concrete spese sostenute presso i diversi uffici: sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativa, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto, di ripristino, nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software e eventuali spese assicurative.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

L'importo massimo è stato individuato prendendo in considerazione il costo medio applicato alle tipologie di prestazioni funzionali rilevato presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa per intercettazioni:

1. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
3. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
5. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La scelta di un *range* tariffario tra un minimo ed un massimo è diretta ad offrire criteri di orientamento coerenti con la discrezionalità dell'Autorità giudiziaria nell'attività di liquidazione, affinché venga tenuto conto, nella concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, del costo effettivo documentato, dell'eventuale perdita o danneggiamento incolpevole delle periferiche utilizzate, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso.

Nella scelta dei criteri da valutare si sono, quindi, affiancati criteri oggettivi (il complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche il costo effettivo documentato, ma includendo anche la perdita o il danneggiamento eventualmente verificatosi in modo incolpevole delle periferiche utilizzate) e criteri qualitativi (l'urgenza e complessità dell'intervento e la qualità del servizio reso).

L'articolo in esame, considerata l'evoluzione tecnologica che investe anche le prestazioni funzionali, ha previsto che per eventuali prestazioni non indicate nel listino, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione in forza dell'importo fissato per prestazioni analoghe, ma, in ogni caso, tenendo conto del costo effettivo da documentare espressamente.

In questo caso, si è ritenuto opportuno fissare l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 8, in quanto la mancata inclusione di una prestazione nel tariffario è una circostanza che deve sollecitare in modo specifico e rapido l'intervento di quest'ultimo.

E', a quest'ultimo riguardo, utile precisare che è sembrato opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore apposito tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare anche questa competenza al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017.

Dall'analisi dei dati a consuntivo del capitolo di bilancio 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia, si riscontra un andamento in percentuale della spesa per prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie in media tra il 72% e il 75% rispetto alle risorse stanziato in bilancio:



a



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

- nell'anno 2018, a fronte di uno stanziamento di bilancio di euro 230.718.734 sono state registrate spese per complessivi euro 180.491.425, di cui euro 139.727.708 per noleggio di apparati;
- nell'anno 2019, a fronte di uno stanziamento definitivo di bilancio di euro 215.352.235 sono state registrate spese per complessivi euro 191.012.271, di cui euro 144.234.608 per noleggio di apparati.

Si ipotizza che l'applicazione del nuovo listino, che prevede un range tariffario tra un minimo e un massimo, potrà determinare risparmi di spesa come richiesto dal legislatore pur mantenendo sia il livello qualitativo dei servizi resi in favore dell'autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell'evoluzione tecnologica che contraddistingue il settore), sia il ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi.

Nello specifico, si delineano i risparmi di spesa come evidenziato nella seguente tabella A):



Tabella a)

130.000 bersagli/anno	85%	12%	3%	TOTALI			
	Intercettazioni delle comunicazioni di tipo <i>telefonico</i>	Intercettazioni delle comunicazioni di tipo <i>ambientale</i>	Intercettazioni delle comunicazioni di tipo <i>telematico</i>				
	Suddiviso per tipo di categorie di prestazioni funzionali	110.500	15.600		3.900		
	Durata media delle singole prestazioni in giorni	57,74	72,04		73,87		
	Durata complessiva in giorni	6.380.270	1.123.824		288.093		
Tariffa <i>massima</i> giornaliera per categoria di prestazione funzionale (euro)	2,42	75,00	120,00				
Totale spesa complessiva annua				15.440.253	84.286.800	34.571.160	134.298.213
Totale spesa complessiva per prestaz. funzionali anno 2019				144.234.608			
Totale risparmio minimo di spesa				9.936.395			
Totale risparmio minimo di spesa in valore %				7%			





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

Dall'analisi dei dati statistici a disposizione del Ministero della giustizia (Direzione generale di Statistica) i bersagli intercettati negli ultimi 5 anni risultano essere nella media di circa 130.000 annui, di cui l'85% degli stessi fanno riferimento alla categoria delle prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, il 12% a quelle di tipo ambientale e il 3% a quelle di tipo telematico.

Considerato che, dall'esito di un attento monitoraggio, la durata media giornaliera delle suddette prestazioni risulta essere di 57,74 per le prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, di 72,04 per quelle di tipo ambientale e di 73,87 quelle di tipo telematico, moltiplicando la durata complessiva con la tariffa massima giornaliera per categoria di prestazione funzionale, come da listino allegato, si ottiene il totale della spesa complessiva annua per categoria di prestazione funzionale alle intercettazioni. Mettendo a confronto il risultato ultimo con la spesa sostenuta per le prestazioni funzionali nell'anno 2019 si evidenziano possibili risparmi di spesa dell'ammontare complessivo annuo di euro 9.936.395, in valore percentuale pari al 7% annuo, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).

Si rappresenta infatti che gli effetti di risparmio potranno essere verificati solo a consuntivo.

Articolo 3 (Obblighi dei fornitori delle prestazioni)

L'articolo detta una serie di disposizioni al fine di realizzare appieno quanto menzionato dal punto c) dell'art. 1, comma 89, della legge 23 giugno 2017, n. 103, relativamente agli "obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti".

Nella specie, i fornitori dovranno assicurare la tempestiva messa a disposizione di strumentazione adeguata all'obiettivo, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, dovranno adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione.

L'articolo in questione detta, inoltre, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori dovranno attenersi.

La disposizione in esame detta le condizioni affinché la prestazione erogata dal fornitore venga improntata nel rispetto del principio della funzionalità e della efficacia e, pertanto, ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati)

L'articolo in esame ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni nell'assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

In particolare, l'articolo detta le modalità di conservazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

conferimento all'archivio digitale, nonché la modalità di custodia dei dati attraverso sistemi di cifratura in grado di inibire la loro consultazione a personale diverso da quello autorizzato dal Procuratore della Repubblica.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, l'articolo dispone che il fornitore dovrà comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della Giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale.

Si tratta di una norma di natura procedurale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica. In particolare, l'adeguamento dei protocolli di sicurezza informatica, inserendosi nell'ambito dei più ampi interventi connessi al processo di digitalizzazione del settore giustizia, non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale – CDR “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” – capitolo 1501 “spese per la gestione e il funzionamento del sistema informatico...”, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808, per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché sul capitolo 7203 “spese per lo sviluppo del sistema informatico....”, che reca uno stanziamento di euro 193.333.667 per l'anno 2021, di euro 165.271.036 per l'anno 2022 e di euro 137.604.864 per l'anno 2023.

Articolo 5 (Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni effettuate)

L'articolo, ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, descrive i parametri tecnici che dovranno essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni.

Attesa la sua natura procedurale, la disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione)

La disposizione in esame semplifica le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie, associando a ciascuna richiesta un codice univoco di riferimento costituito dall'indicazione dell'Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T (numero/anno). Tale codice viene annotato nel registro anche telematico per le intercettazioni di cui all'art. 267, comma 5, del c.p.p.

Il suddetto codice identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa, snellendo così la procedura di liquidazione delle fatture dei fornitori: una volta ricevuta la comunicazione del decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria, il fornitore trasmette la

EP





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

relativa fattura (senza allegare ulteriore documentazione) in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.

Si tratta di una norma tesa a semplificare la procedura di liquidazione della fattura dei fornitori. Pertanto, attesa la sua natura procedurale, la disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato, potendosi provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza)

L'articolo disciplina il caso in cui l'Autorità giudiziaria impiega, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione, prevedendo che la stessa l'Autorità giudiziaria possa procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

Si tratta di una norma di natura procedurale che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica, potendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, si precisa che l'attività di verifica, controllo di funzionalità e sicurezza da parte dell'autorità giudiziaria potrà essere espletata dal personale tecnico/informatico già in servizio presso l'amministrazione della giustizia e, in via del tutto residuale, attraverso l'ausilio di esperti che potranno essere adeguatamente remunerati a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia C.d.R. Dipartimento per gli Affari di giustizia, Azione: "Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni", sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni del triennio 2021- 2023, nell'ambito delle rivenienti disponibilità finanziarie derivanti dalle ampie prospettive di risparmio connesse all'introduzione delle nuove tariffe.

Nello specifico, si ipotizza che la spesa per le verifiche tecniche con l'ausilio di esperti, non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della giustizia, ammonterà prudenzialmente ad euro 48.760,32 all'anno, così come di seguito dettagliato:

Nr. Interventi annui	Distretti di Procure Generali	Nr. Unità esperti per Distretto	Tariffa applicata ai sensi del Decreto 30 maggio 2002 (adeguamento dei compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale)	TOTALE SPESA
4	28	3	€ 145,12	€48.760,32

Articolo 8 (Monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali)

Con la disposizione in esame si è ritenuto opportuno non prevedere la costituzione di un ulteriore tavolo tecnico permanente per il costante monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, ma di assegnare la competenza del





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

monitoraggio, anche ai fini dell'aggiornamento del listino, al tavolo tecnico già istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7 del decreto 28 dicembre 2017.

La disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica, considerato che per la partecipazione al tavolo tecnico, non si prevede di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 9 (Norma transitoria)

Con l'articolo in esame si precisa che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che l'adeguamento comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita/inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti.

Per la parte tariffaria, invece, si è previsto che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

Si tratta di una norma di natura ordinamentale che non sembra coinvolgere profili di diretta onerosità per la finanza pubblica. In ogni caso, allo stato, non risulta possibile prevedere l'instaurarsi di eventuali contenziosi e, in tal senso, non risulta possibile stimare eventuali ricadute finanziarie correlate agli stessi.

Articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria, con la quale si prevede che l'attuazione dell'intervento normativo in esame non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, agli adempimenti previsti, le amministrazioni provvederanno attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta che ai relativi adempimenti si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia, C.d.R. Dipartimento per gli Affari di giustizia, Azione: "Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni", sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

07/04/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta

Biagio Mazzotta

B

